



Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - Ripamonti"

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745

PEC: cois009006@pec.istruzione.it

sito web: www.davinciripamonti.edu.it

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'A.S. 2020-2021

approvato dal Collegio dei Docenti del 18-12-2019

con s.m.i. dal Collegio dei Docenti del 12-05-2021

Visto il DPR n.122/2009 "Regolamento della valutazione" che dispone:

- articolo 4 comma 5 "*La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico*";

- articolo 14 comma 7 "*A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.*";

Vista la C.M. n.20 del 4 marzo 2011, "Assenze alunni e validità dell'anno scolastico", che indica come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline;

Il Collegio dei docenti **delibera** di adottare il seguente Regolamento applicativo:

Art. 1 - Calcolo del limite massimo di assenze da non superare

Le assenze saranno calcolate sulla base della frequenza di ogni singolo alunno rilevata sul registro personale del docente. Il numero di ore totale di assenza, effettuate dallo studente nell'anno scolastico, sarà confrontato col numero totale di ore di lezione di ogni disciplina. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 2, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Art.2 - Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o in istruzione domiciliare, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR 22/06/2009).

Art. 3 – Tipologie di assenza ammesse a deroga

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per **assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino,

a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- motivi di salute continuativi per almeno tre giorni o patologia cronica certificata che comporti assenze saltuarie anche di durata inferiore ai 3 giorni
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987.

Per gli studenti stranieri appena arrivati in Italia in obbligo scolastico che cominciano il loro percorso scolastico in questo Istituto ad anno scolastico già iniziato, il limite del 25% sarà calcolato a partire dal loro effettivo ingresso nella classe.

Per studentesse in gravidanza, con certificazione medica:

- 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto
- oppure 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto
- facoltà per le madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Assenze documentate per gravi motivi personali e/o familiari riguardanti:

- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gravi patologie e lutti certificati, dei componenti del nucleo familiare, entro il secondo grado;
- esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art.3, comma 3);
- separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali o per regolarizzazione del permesso di soggiorno;
- gravi problemi familiari strettamente riservati a conoscenza del Dirigente scolastico;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
- giustificati problemi di connessione durante la didattica digitale integrata, rilevati dal Consiglio di classe in considerazione di specifiche situazione.

Al di fuori delle deroghe indicate, qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico sarà conteggiata ai fini dell'esclusione dallo scrutinio finale.

Art. 4 — Comunicazioni allo studente e alla famiglia

I coordinatori dei Consigli di Classe avranno cura di dare, in occasione delle comunicazioni periodiche e degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Art. 5 - Scrutinio finale

Come stabilito dall'articolo 14, comma 7, del Regolamento *"Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."*

Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.